



**IPOSTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE  
INTEGRATIVO 2022 PER IL PERSONALE DELL'AREA  
DEI PROFESSIONISTI  
SOTTOSCRITTO IL 4 OTTOBRE 2023**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA**

**(redatta ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo 30  
marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 54  
del d.lgs. 150 del 2009)**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art 40, comma 3 *sexies*, del D.lgs. n. 165/01, nonché in conformità agli indirizzi applicativi e agli "Schemi standard" definiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Circolare n. 25/2012.

La relazione illustrativa accompagna l'ipotesi di CCNI 2022 per il personale dell'Area dei Professionisti al fine di evidenziare il contenuto, la ratio e gli effetti con riferimento ai sistemi di incentivazione della produttività e della qualità del servizio.

### Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del Contratto

<b>Data di sottoscrizione</b>	4 OTTOBRE 2023
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2022
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	<p><b>Parte Pubblica:</b></p> <p>Il Presidente, il Direttore Generale, il Direttore centrale Risorse umane, il Direttore centrale Organizzazione, il Direttore centrale Pianificazione e Controllo di gestione, il Direttore Regionale della Calabria, il Direttore centrale Risk management, compliance e antifrode, il Direttore regionale Toscana, il Direttore centrale Formazione e Accademia INPS.</p> <p><b>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:</b></p> <p>FP CGIL, CISL FP, UIL PA, DIRSTAT FIALP UNSA, ANMI FEMEPA, ANMI ASSOMED SIVEMP FPM, FLEPAR, CIDA FC e UNADIS</p> <p><b>Organizzazioni sindacali firmatarie:</b></p> <p>FP CGIL, UIL PA, DIRSTAT FIALP UNSA, ANMI FEMEPA, FLEPAR, CIDA FP</p>
<b>Soggetti destinatari</b>	Professionisti del ramo legale, tecnico-edilizio e statistico- attuariale
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>	Il Contratto risulta così articolato:

		<p>a) Individuazione delle risorse disponibili per il fondo per la retribuzione accessoria, costituito sulla base della normativa legislativa e contrattuale vigente;</p> <p>b) modalità di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio con specifico riferimento al sistema indennitario e alla retribuzione di risultato.</p> <p>c) allegati che riportano le misure dell'indennità di funzione professionale e dell'indennità di coordinamento.</p>
<p>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale  e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</p>	<p><b>Intervento dell'Organo di controllo interno.</b></p> <p><b>Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b></p>	
	<p><b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b></p>	<p>Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022 – 2024 è stato adottato con Deliberazione del CdA n. 41 del 30/03/2022.</p>
		<p>Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10 del d. lgs. 33/2013 è stato adottato con la deliberazione del CdA n. 20 del 2 marzo 2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024".</p>
		<p>L'obbligo di cui all'art. 10, comma 8, del d. lgs. n. 33/2013 è stato assolto mediante la pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale Inps "Amministrazione trasparente" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.</p>
<p>Eventuali osservazioni</p>		

## Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del Contratto - contesto di riferimento

Gli articoli 40, 40 *bis* e 45 del d.lgs. n. 165/01, definiscono gli ambiti riservati rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge. In particolare il comma 3 *bis*, dell'art. 40, conferma un modello di contrattazione collettiva a struttura bipolare in cui il contratto integrativo mantiene una sua autonomia sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale.

Il trattamento economico fondamentale ed accessorio, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/01 è definito dai contratti collettivi, fermo restando le disposizioni

di cui all'art. 40, comma 3 *ter* e 3 *quater*, e all'art. 47 *bis*, comma 1 del medesimo decreto.

Il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali dei professionisti degli enti pubblici non economici, alla data di sottoscrizione del presente CCNI, risultano disciplinati dal Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020.

La contrattazione integrativa è finalizzata ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance (ex art. 40, comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001).

Le Amministrazioni pubbliche *"non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"* nel rispetto del principio di corrispettività ex art. 7 comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001.

La presente ipotesi di CCNI, come di seguito analiticamente illustrato, risulta conforme al suddetto contesto normativo di riferimento.

### **Campo di applicazione (Articolo 1)**

La presente ipotesi di CCNI 2022, si applica al personale dell'Area dei professionisti del ramo legale, tecnico-edilizio e statistico-attuariale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ed è stata sottoscritta in conformità dei CCNL vigenti, nel rispetto dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001.

Disciplina essenzialmente i profili economici del rapporto di lavoro relativamente all'anno 2022.

### **Fondo per la retribuzione accessoria (Articolo 2)**

Il Fondo per la retribuzione accessoria del personale dell'Area dei professionisti per l'anno 2022 è costituito, ai sensi dell'art. 89 del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020, nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, tenuto conto dell'art. 11, comma 1, lettera a) del D. l. n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito nella l. n. 12 dell'11 febbraio 2019.

Le risorse finanziarie sono utilizzate in un'ottica di valorizzazione del ruolo e dell'impegno dei professionisti. Le relative destinazioni sono riportate nella Relazione tecnico-finanziaria alla quale si rinvia.

### **Indennità (Articoli 3, 4 e 5)**

Gli articoli 3, 4 e 5 della presente Ipotesi disciplinano rispettivamente l'*Indennità di funzione professionale*, l'*Indennità di coordinamento* e l'*Indennità di Coordinatore generale*, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 40 e 45 del D.lgs. 165/2001 e dall'art. 80 del CCNL 2002-2005 del 1° Agosto 2006.

In particolare, relativamente all'*Indennità di funzione professionale*, l'articolo dell'art. 84, comma 1, lettera m), del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016 - 2018 demanda alla contrattazione integrativa di Ente la corresponsione ai professionisti - in luogo delle indennità previste dall'art. 90, comma 1, lett. b), primo, secondo e terzo alinea del CCNL 11/10/1996 - di un'unica indennità di funzione professionale, secondo la disciplina dell'art. 101, comma 3 del CCNL dell'Area VI del 1/8/2006, periodo normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 - 2003.

Con l'istituzione dell'indennità di funzione professionale cessano di essere corrisposte le altre indennità previste dall'art. 90, comma 1, lett. b) del CCNL 1994-1997. Il contratto in esame prevede, quindi, l'indennità di funzione professionale, che assorbe le precedenti indennità denominate "arricchimento professionale", "indennità professionale", "indennità di autoaggiornamento". Detta indennità è corrisposta ai professionisti mensilmente per dodici mensilità, previa verifica dell'effettivo svolgimento dei suddetti incarichi ed in relazione ai livelli di responsabilità e all'arricchimento professionale conseguito.

L'*Indennità di coordinamento* è disposta ai sensi dell'art. 84, comma 1, lettera r), del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016-2018 il quale demanda alla contrattazione integrativa di Ente "la definizione della misura percentuale dell'indennità di coordinamento dei professionisti ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CCNL comparto Enti pubblici non economici integrativo del personale area professionisti ed area medica sottoscritto in data 8/1/2003". L'importo dell'indennità per tali incarichi è determinato nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, comma 5, del CCNL 10 luglio 1997 in combinato disposto con l'art. 4 del CCNL 8 gennaio 2003.

L'*Indennità di coordinatore generale* è stata disciplinata ai sensi dell'art. 91, comma 2, del CCNL 11 ottobre 1996, il quale prevede che una quota della parte del fondo per la retribuzione accessoria destinata alla retribuzione di risultato sia utilizzata per corrispondere ad un numero ristretto di professionisti, *"in relazione a responsabilità professionali di più elevato rilievo e ampiezza di competenze, un compenso diretto a riconoscere la peculiarità e l'intensità dell'impegno"*. L'ipotesi in esame, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del CCNL biennio economico 1996-1997, delinea esclusivamente gli aspetti economici, in quanto l'art. 91 del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016-2018, nel confermare quanto previsto dall'art. 35 del CCNL comparto enti pubblici non economici sottoscritto il 16/2/1999 ed dall'art. 33 del CCNL Area VI quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007 sottoscritto il 21/7/2010, dispone che gli enti, previo confronto ai sensi dell'art. 83 del medesimo CCNL, disciplinano i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi di coordinamento al personale dell'area dei professionisti.

Inoltre è prevista la corresponsione di un compenso ai coordinatori centrali dei tre rami professionali con funzioni vicarie del coordinatore generale collegato allo svolgimento dell'incarico.

### **Iscrizione albi professionali (Articolo 6)**

L'art. 92, comma 2, lettera d) del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016-2018, ha confermato l'art. 13 del CCNL Area VI, sottoscritto il 21/7/2010, biennio economico 2008– 2009 il quale prevede, per i professionisti dipendenti, nei casi in cui sia richiesta l'iscrizione agli Albi professionali per lo svolgimento dell'attività professionale, la rimborsabilità della quota annuale d'iscrizione. L'onere per tale contributo è a carico delle risorse stabili del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti.

### **Retribuzione di risultato (Articoli 7 e 8)**

La retribuzione di risultato per il personale dell'Area dei Professionisti viene attribuita sulla base dei criteri generali definiti in applicazione dell'art. 84, comma 1, lettera e), del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016-2018.

L'erogazione della retribuzione di risultato è legata al sistema di valutazione di detto personale, pertanto è attribuita per il 70% in relazione al grado di

raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno di riferimento, e per il restante 30% in relazione alla qualità della prestazione svolta.

In ragione dello straordinario carico di lavoro collegato alla introduzione di disposizioni normative per la revisione degli ammortizzatori sociali e del connesso maggiore impegno e accresciuto volume di attività in situazioni di urgenza, le parti hanno stabilito di riconoscere ai professionisti del ramo statistico attuariale una maggiorazione del 20% della retribuzione di risultato.

La medesima maggiorazione è stata riconosciuta ai professionisti del ramo tecnico-edilizio, in ragione del maggior carico di lavoro derivante dal grave sottodimensionamento rispetto a quanto previsto dal Piano dei fabbisogni di personale dell'Istituto per gli anni 2021-2023.

Al fine di garantire la qualità dei servizi e delle prestazioni all'utenza, ai professionisti legali in missione presso le sedi di "eccezionale criticità", individuate annualmente con provvedimento del Direttore Generale, è stata prevista la maggiorazione del 30% della retribuzione di risultato rapportato ai periodi di effettiva presenza nelle sedi.

Ai professionisti dei tre rami professionali con incarico di Coordinatore centrale con funzioni vicarie del Coordinatore generale è stata prevista la maggiorazione del 22% della retribuzione di risultato, collegata allo svolgimento dell'incarico. Dette maggiorazioni trovano applicazione solo nei confronti dei professionisti che abbiano raggiunto il 90% degli obiettivi definiti nel sistema di valutazione.

Inoltre il comma 9 dell'articolo 7 disciplina l'applicazione dell'art. 28 del CCNL Area funzioni centrali 2016-2018 a garanzia della effettiva e sostanziale differenziazione della retribuzione di risultato. In particolare, con tale disposizione contrattuale, le parti hanno stabilito la misura percentuale della maggiorazione di retribuzione di risultato spettante ai professionisti che conseguono le valutazioni più elevate in base al Sistema di valutazione adottato, nonché la quota massima di professionisti a cui viene riconosciuta detta maggiorazione.

Relativamente a quanto disciplinato all'articolo 8 (Verifica della performance e retribuzione di risultato), si ritiene utile precisare che l'erogazione di detta retribuzione avviene in coerenza con il ciclo di pianificazione e programmazione della performance che si compone delle seguenti tre fasi:

- 1) Pianificazione: è relativa all'adozione delle "Linee di indirizzo strategico" e delle "Linee guida gestionali" da parte degli Organi di vertice;
- 2) Programmazione: comprende il processo di programmazione operativa delle attività, della produzione e delle risorse da impiegare;
- 3) Consolidamento: concerne l'approvazione dei piani di produzione in coerenza con gli obiettivi assegnati.

Il processo così strutturato consente di:

- monitorare periodicamente l'efficacia dell'azione amministrativa in termini di livello di raggiungimento degli obiettivi di produzione;
- mettere in relazione le risorse da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi con quelle stanziare nell'ambito del bilancio di previsione;
- misurare e valutare la performance dell'Istituto in una prospettiva di efficacia, efficienza ed economicità.

In ragione di quanto sopra, la valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi è effettuata sulla base di verifiche trimestrali, anche al fine di individuare eventuali criticità e porre in essere le azioni necessarie per il relativo miglioramento. Infatti, tali verifiche, consentono di attivare in caso di scostamento negativo rispetto agli obiettivi assegnati, il processo di riprogrammazione (forecast), previsto nel vigente Piano della performance. I pagamenti *pro quota* disciplinati all'art. 8 dell'ipotesi di CCNI conseguono pertanto alle risultanze di tali rilevazioni intermedie. In ogni caso il saldo è corrisposto nel mese successivo all'approvazione della Relazione sulla performance e a seguito della prescritta certificazione del Contratto integrativo.

### **Incentivo alla mobilità territoriale (Articolo 9)**

Il presente istituto contrattuale è stato disciplinato nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare dell'art. 84, comma 1, lettera n) e dell'art. 30, comma 2, del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016-2018.

L'incentivo alla mobilità territoriale, corrisposto nel limite del 4% delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, spetta esclusivamente ai professionisti



trasferiti, per esigenze organizzative, a seguito di interpello in diversa provincia rispetto a quella di residenza, a condizione che prenda effettivo servizio.

Le risorse non utilizzate, tornano alla disponibilità della contrattazione integrativa e sono destinate a finanziare la retribuzione di risultato.

### **Trattamento economico del personale in distacco sindacale (Articolo 10)**

In applicazione dell'art. 32 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, nel presente articolo le parti hanno definito il trattamento economico del personale in distacco sindacale.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 32, le parti hanno stabilito la misura dell'elemento di garanzia della retribuzione corrispondente ad una percentuale delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.

Inoltre, le parti, ai sensi del comma 3 dell'art. 32, hanno stabilito la quota dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b), erogata con carattere di fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato, aventi le medesime caratteristiche.

# **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

## **INTRODUZIONE**

La presente relazione tecnico-finanziaria, redatta utilizzando gli schemi di relazione predisposti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19/7/2012, accompagna l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo per il controllo e la certificazione della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (art. 40-bis, come sostituito dall'art. 55 del d.lgs. n.150 del 2009). L'ipotesi di contratto collettivo integrativo definito dalla delegazione trattante unitamente alle presenti relazioni, è sottoposta all'attenzione del Collegio dei sindaci, quale organismo interno di controllo.

Il procedimento di controllo in materia di contrattazione integrativa prevede, inoltre, che l'ipotesi di contratto integrativo sottoscritto e certificato dal competente organo di controllo, sia trasmesso, corredato dalla presente relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano congiuntamente la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi degli artt. 40-bis e 40, comma 3-quinquies del d. lgs. 165 del 2001 attualmente vigenti.

## **Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

Con determinazione del Direttore Generale n. 65 del 12 aprile 2022 (ALLEGATO 1) è stato costituito il Fondo per il trattamento accessorio del personale dell'area dei professionisti per l'anno 2022 nella misura di euro 20.418.411,47.

Al fine della quantificazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa per l'anno 2022 sono state individuate le risorse complessive lorde in applicazione delle norme contrattuali e di legge di riferimento, secondo le indicazioni di cui alle circolari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 15 aprile 2011, n. 12 e 8 maggio 2015 n. 20 in applicazione dell'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), dell'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'art. 11, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Successivamente, ravvisata la necessità di rimodulare il Fondo sulla base delle indicazioni fornite con nota n. 223920 del 6 settembre 2023 dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, la suddetta determinazione è stata sostituita con la determinazione del Direttore Generale n. 213 del 5 ottobre 2023 (ALLEGATO 2).

### **Quantificazione del limite di spesa 2022**

È confermata la misura di contenimento della spesa prevista dal comma 2 dell'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per la quantificazione delle risorse disponibili da destinare alla contrattazione integrativa per l'anno 2022.

Tale previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

In particolare, è stato quantificato l'ammontare complessivo delle risorse economiche da destinare al trattamento accessorio per l'anno 2022, al netto

delle decurtazioni per risparmi strutturali ex art. 1 c. 456 della L. 147/2013 di euro 2.539.136,08.

Poiché le risorse disponibili, pari ad euro 21.493.143,42, sono superiori al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, il totale delle risorse da destinare al fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2022 è stato ricondotto, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, al predetto valore individuato per l'anno 2016 pari ad euro 19.486.942,44.

Tuttavia, l'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge del 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge l'11 febbraio 2019, n. 12, prevede che il citato limite del 2016 non operi con riferimento agli incrementi contrattuali previsti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto n. 75/2017 e, pertanto, con la sottoscrizione del nuovo CCNL del personale dell'Area delle funzioni centrali 2016/2018, avvenuta in data 9 marzo 2020, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'area dei professionisti è stato incrementato dell'1,88% del corrispondente monte salari dell'anno 2015 (art. 89 c.1), pari ad euro 931.469,03, determinando un importo complessivo del Fondo di euro 20.418.411,47.

Ulteriormente, l'articolo 11, comma 1, lettera b) del citato decreto dispone che il limite di cui al citato articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, non operi anche con riferimento alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

Pertanto, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei professionisti per l'anno 2022 ammonta complessivamente ad euro 20.441.390,55, come specificato nella tabella che segue:

<b>PROFESSIONISTI - COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>2022</b>
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art1 c189 l266/05) – risorse storiche	11.786.962,89
Incrementi ccnl 02-03 (artt. 99 c. 4 - 101 c. 2)	867.454,67

Incrementi ccnl 04-05 (art. 12 c. 1)	650.077,95
Incrementi ccnl 06-07 (art. 39 c.1)	1.407.237,03
Incrementi ccnl 08-09 (art. 10 c.1)	709.212,25
Incrementi ccnl 16-18 (art. 89 c. 1)	931.469,03
Ria Personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86, c. 3 e 4)	2.342.027,24
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (ex DPR 28/4/2006)	1.508.614,03
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>	<b>20.203.055,09</b>
<b>Risorse variabili</b>	
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 42 comma 2 lett. f)	3.810.074,11
Ria pers.cessato rateo anno cess.(CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	19.150,30
<b>Totale Risorse Variabili</b>	<b>3.829.224,41</b>
<b>TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI</b>	<b>24.032.279,50</b>
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-623.021,76
Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010	-1.916.114,32
<b>Totale risparmi strutturali</b>	<b>-2.539.136,08</b>
<b>Totale risorse disponibili</b>	<b>21.493.143,42</b>
<b>Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016</b>	<b>19.486.942,44</b>
Incremento ex art. 89 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,88% monte salari 2015)	931.469,03
n. 7 unità di personale INPGI trasferito ex art. 1, c. 103-110 legge 234/2021 decorrenza 14 novembre 2022	22.979,08
<b>TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI COMPETENZA 2022</b>	<b>20.441.390,55</b>

## **Fonti di finanziamento**

Il fondo per l'anno 2022 può contare su finanziamenti complessivi per euro 24.032.279,50, secondo la quantificazione delle risorse economiche previste dall'art. 42 del CCNL 98/2001, dall'art. 4 del CCNL biennio economico 2000-2001, dall'art. 1 c.2 del CCNL integrativo dell'8 gennaio 2013, dagli artt. 99 c. 4, 101 c. 2, biennio economico 2002/2003 e 12 c. 1 biennio economico 2004/2005 del CCNL del 1° agosto 2006 relativo al personale dirigente dell'area VI, dagli artt. 39 c.1, biennio economico 2006/2007 e 10 c. 1, biennio economico 2008/2009 del CCNL del 21 luglio 2010 relativo al personale dirigente dell'area VI, dall'art. 89 c. 1 del CCNL 2016/2018 e dall'art. 86 c. 3 e 4 del CCNL 1994/1997 per l'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali, nonché delle risorse certificate dagli organi di controllo in conseguenza dell'assunzione nei ruoli dell'ex Inpdap di 30 professionisti autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e secondo le modalità indicate dal Collegio dei Sindaci nel verbale n. 20 del 13/06/2007 di approvazione del CCIE 2006.

A detto importo è stata applicata la decurtazione per risparmi strutturali ex art. 1, comma 456 della legge 147/2013 pari ad euro 2.539.136,08, determinando l'importo delle risorse destinabili al fondo 2022 in euro 21.493.143,42.

Poiché detto importo è superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (euro 19.486.942,44), l'ammontare delle risorse è stato ricondotto al predetto valore individuato per l'anno 2016 e incrementato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12:

- di 931.469,03 euro sulla base delle disposizioni previste dall'art. 89 comma 1 del citato CCNL 2016-2018;
- di 22.979,08 euro, per effetto del trasferimento, ai sensi dell'articolo 1, commi da 103 a 114, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di 7 unità di personale professionista INPGI, in analogia a quanto previsto per le assunzioni in deroga. Tali risorse sono state calcolate sulla base degli importi di trattamento accessorio del personale INPGI trasferito all'Inps, individuati dalla relazione tecnica al D.M. 17 ottobre 2022 e riproporzionati a far data dal 14 novembre 2022.

Il fondo così determinato ammonta ad euro 20.441.390,55.

Tale ultimo importo, così come previsto dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) al comma 191, è stato determinato esclusivamente tenendo conto degli incrementi degli importi fissi previsti dai contratti collettivi non confluiti nel fondo certificato 2004.

Le risorse che concorrono alla formazione del fondo sono evidenziate nella tabella che segue:

<b>Fondo per il trattamento accessorio del personale dell'area dei professionisti</b>	<b>FINANZIAMENTO 2022</b>
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	20.166.386,77
Ria personale cessato annualità 2021	36.668,32
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>	<b>20.203.055,09</b>
Ria personale cessato rateo 2021	19.150,30
Risorse variabili – finanziamento art 18 L. 88/89	3.810.074,11
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>3.829.224,41</b>
<b>Totale risorse fisse e variabili</b>	<b>24.032.279,50</b>
<i>Riduzione per riconduzione del tetto 2014 al limite soglia 2010</i>	-623.021,76
<i>Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010</i>	-1.916.114,32
<b>Risorse disponibili ex art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010</b>	<b>21.493.143,42</b>
<b>Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016</b>	<b>19.486.942,44</b>
<b>Risorse disponibili ex art. 23 c. 2 D. Lgs. n. 75/2017</b>	<b>19.486.942,44</b>
Incremento ex art. 89 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,88% monte salari 2015)	931.469,03
n. 7 unità di personale INPGI trasferito ex art. 1, c. 103-110 legge 234/2021 decorrenza 14 novembre 2022	22.979,08
<b>Totale risorse destinate al Fondo 2022</b>	<b>20.441.390,55</b>

## Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

### Risorse storiche consolidate

Tali risorse risultano dall'applicazione dell'art. 42 del CCNL 98/2001, dell'art. 4 del CCNL biennio economico 2000-2001, dell'art. 1. c. 2 del CCNL integrativo dell'8 gennaio 2003, degli artt. 99 c. 4, 101 c. 2, biennio economico 2002/2003 e 12 c. 1 biennio economico 2004/2005 del CCNL del 1° agosto 2006 relativo al personale dirigente dell'area VI, degli artt. 39 c.1, biennio economico 2006/2007 e 10 c. 1, biennio economico 2008/2009 del CCNL del 21 luglio 2010 relativo al personale dirigente dell'area VI, dell'art. 89 c. 1 CCNL 2016/2018 e dell'art. 86 c. 3 e 4 del CCNL 1994/1997 per l'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali, nonché dalle risorse per assunzioni ex DPR 28/4/2006 (ex Inpdap).

La quantificazione delle risorse storiche è data dalle seguenti partite:

Descrizione	Risorse storiche
CCNL 1998/2001 art.42 c.2 lett.a) (risorse storiche)	4.633.897,00
CCNL 1998/2001 art. 42 c. 2 lett.g,h,i	638.464,00
CCNL 2000/2001 art. 4 c.4 lett. a),b) c. 8, e applicazione art. 4 c. 10	2.022.778,00
CCNL integrativo 8.01.03 art. 1 c.2	645.325,00
CCNL 1994/1997 art.86 c. 3 e 4 (R.I.A. cessati - annualità a tutto il 2003)	3.731.446,89
Incremento risorse storiche (proporzione effettuata MEF unità in servizio 2004)	95.208,00
Incrementi CCNL 02-03 art. 99, c. 4, 101 c. 2 e CCNL 04-05 art. 12 c.1 primo alinea	19.844,00
<b>Fondo 2004 certificato (parte fissa) Totale</b>	<b>11.786.962,89</b>
Ex DPR 28/4/2006 risorse per assunzioni (*)	1.508.614,03
Incrementi CCNL 02-03 art. 99, c. 4 e 101 c. 2 (*)	867.454,67
Incrementi CCNL 04-05 art. 12 c.1 (*)	650.077,95
CCNL 2006/2007 art. 39 c. 1 (*)	1.407.237,03
CCNL 2008/2009 art. 10 c. 1 (*)	709.212,25
CCNL 2016/2018 art. 89, c. 1	931.469,03
CCNL 1994/1997 art.86 c. 3 e 4 (R.I.A. cessati - annualità da 2004 a tutto il 2021) (*)	2.342.027,24
<b>TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE</b>	<b>20.203.055,09</b>



(\*) importi confluiti fra le risorse certe e stabili ai sensi dell'art.1 comma 191 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006).

## **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

### **Ria personale cessato**

Le risorse derivanti dai risparmi della retribuzione individuale di anzianità del personale dell'area dei professionisti cessato dal servizio vengono attribuite al fondo per la retribuzione accessoria.

Dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo, in via permanente, l'intero importo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato, valutato su base annua, confluito tra le risorse certe e stabili.

Per l'anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene accantonato, per l'utilizzo nell'esercizio successivo, un importo pari al prodotto dell'importo mensile in godimento dal dipendente cessato, per il numero delle mensilità residue, compresa la tredicesima e le frazioni di mese superiori a quindici giorni, ai sensi del richiamato art. 86 c. 3 e 4 del CCNL 1994/1997.

L'importo risultante di euro 55.818,62 è dato dalla somma del rateo delle cessazioni dell'anno 2021 (pari ad euro 19.150,30) e della corrispondente annualità (pari ad euro 36.668,32) e si riferisce a n. 14 cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2021 (ALLEGATO 3).

## **Sezione II - Risorse variabili**

### **Applicazione dell'art. 18 della legge 88/89**

L'importo complessivo dello 0,10% delle entrate 2022, quantificato sulla base delle entrate risultanti dai titoli dal I al II del bilancio preventivo dell'Istituto, per l'anno 2022, ammonta a euro 397.929.613,04.

La somma complessiva destinabile al finanziamento dei fondi per i trattamenti accessori del personale dell'Istituto, in applicazione di quanto previsto all'art. 67

comma 3 della legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede la riduzione del 20% del finanziamento, detratti gli oneri riflessi e l'IRAP, è pari ad euro 318.343.690,43.

<b>FINANZIAMENTO ART. 18 L. 88/89</b>	<b>PREV. 2022</b>
Entrate TITOLO I - TITOLO II preventivo 2022	397.929.613.036,01
0,10%	397.929.613,04
<b>Riduzione art. 67 c. 3 legge 133/2008</b> 80%	318.343.690,43
Oneri riflessi e IRAP 32,916%	-78.836.264,36
<b>Stanziamiento per fondi 2022</b>	<b>239.507.426,07</b>

La ripartizione tra le diverse tipologie di personale determina le seguenti quote di stanziamento:

	<b>Importo</b>
Aree professionali ABC	228.435.330,82
Medici	2.944.600,35
Dirigenti 2^ fascia	3.929.449,80
Professionisti	3.810.074,11
Dirigenti 1^ fascia	387.970,99
<b>Totale</b>	<b>239.507.426,07</b>

### Sezione III – Decurtazioni del Fondo

#### Decurtazione permanente ex art. 1, c. 456 L. 147/2013

È confermata, anche per l'anno 2022, la quantificazione dei risparmi strutturali determinati nella misura di euro 2.539.136,08 effettuata ai sensi dell'art. 1 comma 456 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

#### Decurtazione ex art. 23, comma 2, d.lgs.75/2017

Dal 1° gennaio 2017, il comma 2, dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, ha modificato la misura di contenimento della spesa.

Tale previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

L'importo della riduzione da operare, ai sensi della normativa di cui sopra, ammonta ad euro 1.074.731,95, considerato che il citato limite 2016 è stato ricalcolato in aumento - secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 - per un importo pari alle risorse ex art. 97 c. 1 del CCNL 2016/2018 dell'area funzioni centrali (sottoscritto il 9 marzo 2020).

### Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	20.203.055,09
b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	3.829.224,41
<i>Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010</i>	- 623.021,76
<i>Decurtazione per rid. personale art. 9 c. 2bis II parte L.122/2010</i>	- 1.916.114,32
<b>Totale risorse disponibili</b>	<b>21.493.143,42</b>
<b>Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016</b>	<b>19.486.942,44</b>
Incremento ex art. 89 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,88% monte salari 2015)	931.469,03
<b>TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI COMPETENZA 2022</b>	<b>20.418.411,47</b>
n. 7 unità di personale INPGI trasferito ex art. 1, c. 103-110 legge 234/2021 decorrenza 14 novembre 2022	22.979,08
<b>c) Totale Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>20.441.390,55</b>

**Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Sezione non pertinente.

**Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa****Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.**

L'importo di euro 7.507.942,32 è destinato a remunerare le seguenti partite:

<b>Destinazioni non regolate specificamente da CI sottoposto a certificazione</b>		
CCNL 94/97 art. 91 c. 2 – CCNL 96/97 art. 19 c. 3	Indennità coordinatore generale	92.790,32
CCNL 2008/2009 art. 10 c. 2	Indennità di toga – avvocato/ avv. cassazionista	1.675.914,00
CCNL integrativo 8.1.2003 art. 4 c. 1	Indennità di coordinamento	1.690.914,42
CCNL 2002/2003 art.101 c.3 e 4	Indennità di funzione professionale	4.048.323,58
<b>TOTALE</b>		<b>7.507.942,32</b>

## Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

### Retribuzione di risultato

L'importo di euro 12.933.448,23 è destinato a remunerare la retribuzione di risultato di cui all'art. 84, comma 1, lettera e), del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016-2018, ed è comprensivo dell'importo di euro 3.810.074,11 per i risultati conseguiti dai professionisti nella realizzazione dei progetti speciali di cui all'art. 18 della legge 88/89 (art. 8 dell'ipotesi CCNI 2022).

Destinazioni specificamente regolate da CI sottoposto a certificazione		
CCNL 2016/2018 art.84 c.1. e)	Retribuzione di risultato	9.123.374,12
CCNL 1998/2001 art.42 c.2 l.f	Incentivo progetti speciali	3.810.074,11
<b>TOTALE</b>		<b>12.933.448,23</b>

## Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Sezione non pertinente

## Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	7.507.942,32
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	12.933.448,23
c. Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	--
d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	20.441.390,55

## Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno precedente

### Tabella 1

Schema generale riassuntivo di costituzione del fondo Anno 2022 e confronto con il corrispondente Fondo 2021.

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>Fondo 2022</b>	<b>Fondo 2021</b>
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>		
<i>Risorse storiche</i>		
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art.1 c 189 L. 266/05)	<b>11.786.962,89</b>	<b>11.786.962,89</b>
<i>Incrementi contrattuali</i>		
Incrementi CCNL 2002-2003 art.99 comma 4e101 comma 2	867.454,67	867.454,67
Incrementi CCNL 2004-2005 art.12, comma 1	650.077,95	650.077,95
Incrementi CCNL 2006-2007 art.39, comma 1	1.407.237,03	1.407.237,03
Incrementi CCNL 2008-2009 art.10, comma 1	709.212,25	709.212,25
Incrementi CCNL 2016-2018 art. 89, comma 1	931.469,03	931.469,03
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>		
Ria personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86, c. 3 e 4)	2.342.027,24	2.305.358,92
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	1.508.614,03	1.508.614,03
<b>sub tot</b>	<b>8.416.092,20</b>	<b>8.379.423,88</b>
<b>Totale risorse Fisse con carattere di certezza e stabilità</b>	<b>20.203.055,09</b>	<b>20.166.386,77</b>
<i>Risorse variabili</i>		
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 42 comma 2 l. f)	3.810.074,11	3.631.288,22
Ria pers. Cessato rateo anno cess.(CCNL1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	19.150,30	41.400,03
<b>Totale Risorse Variabili</b>	<b>3.829.224,41</b>	<b>3.672.688,25</b>
<b>Totale Risorse fisse e variabili</b>	<b>24.032.279,50</b>	<b>23.839.075,02</b>
<i>Decurtazione del fondo</i>		
Decurtazione per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis prima parte L.122/2010 risparmi strutturali ex c.456 L.147/2013)	-623.021,76	-623.021,76
Decurtazione per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis seconda parte L.122/2010 risparmi strutturali ex c.456 L.147/2013)	-1.916.114,32	-1.916.114,32
<b>Totale decurtazione permanente ex art. 1, c. 456 L. 147/2013:</b>	<b>-2.539.136,08</b>	<b>-2.539.136,08</b>
<b>Totale risorse disponibili</b>	<b>21.493.143,42</b>	<b>21.299.938,94</b>
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore rideterminato dell'anno 2016	-1.074.731,95	-881.527,47
<b>RISPARMI EX L. 178/2020</b>		60.992,33
<b>n. 7 unità di personale INPGI trasferito ex art. 1, c. 103-110 legge 234/2021 decorrenza 14 novembre 2022</b>	22.979,08	
<b>Risorse del fondo sottoposte a certificazione</b>	<b>20.441.390,55</b>	<b>20.479.403,80</b>
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	20.203.055,09	20.166.386,77
Risorse variabili	3.829.224,41	3.672.688,25
RISPARMI EX L. 178/2020		60.992,33
n. 7 unità di personale INPGI trasferito ex art. 1, c. 103-110 legge 234/2021 decorrenza 14 novembre 2022	22.979,08	
Decurtazione del Fondo	-3.613.868,03	-3.420.663,55
<b>Totale risorse fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>20.441.390,55</b>	<b>20.479.403,80</b>

Tabella 2

Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo Anno 2022 e confronto con il corrispondente Fondo 2021

## PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO

	<b>Fondo</b>	<b>Fondo</b>
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>		
Indennità coordinatore generale	92.790,32	96.500,00
Indennità di toga - avvocato -	93.489,27	111.199,54
Indennità di toga - avvocato cassazionista -	1.582.424,73	1.607.414,71
Indennità di coordinamento	1.690.914,42	1.754.808,88
Indennità di funzione professionale	4.048.323,58	3.566.574,17
<b>Totale Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>7.507.942,32</b>	<b>7.136.497,30</b>
<b>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>		
retribuzione di risultato	9.123.374,12	9.711.618,28
Incentivo progetti speciali	3.810.074,11	3.631.288,22
<b>Totale Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>12.933.448,23</b>	<b>13.342.906,50</b>
<b>Destinazioni del Fondo sottoposte a certificazione</b>		
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	7.507.942,32	7.136.497,30
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	12.933.448,23	13.342.906,50
<b>Totale destinazioni del Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>20.441.390,55</b>	<b>20.479.403,80</b>

## **Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria**

### **Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione**

Le risorse certe e stabili del fondo coprono ampiamente le destinazioni fisse, in misura tale da non esporre minimamente al rischio di superamento della disponibilità.

I finanziamenti, determinati ai sensi dei punti precedenti, trovano capienza nello stanziamento del capitolo di spesa 4U1102021 del bilancio assestato 2022 dell'Istituto.

La spesa in conto 2022 è stata costantemente monitorata dalla *Direzione centrale risorse umane* ed i budget per l'erogazione della retribuzione di risultato, sono stati determinati in coerenza con i livelli di spesa, sostenuta e da sostenere, riferiti alle destinazioni fisse e non disponibili.

### **Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.**

Il fondo certificato per l'anno 2021 ammonta ad euro 20.479.403,80.

Il totale delle somme pagate e in conto residui risulta imputato sul capitolo di bilancio 2020 4U1102021.

Per il Direttore centrale



DETERMINAZIONE N. 65 DEL 12 APRILE 2022

OGGETTO: Costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei Professionisti, anno 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;
- Vista la legge 9 marzo 1989 n. 88;
- Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
- Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 febbraio 2022 con il quale il dott. Vincenzo Caridi è stato nominato, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;
- Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di amministrazione n. 119 del 15 ottobre 2019, successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;
- Visto l'art. 88 del CCNL 1994-1997 relativo all'Area della Dirigenza e delle specifiche tipologie professionali sottoscritto in data 11/10/1996, che, nel definire il fondo per la retribuzione accessoria dei professionisti, prevede che presso ogni ente dotato di professionisti è costituito un Fondo, a valere sulle risorse annualmente precostituite, per la corresponsione di

1

trattamenti economici accessori correlati allo svolgimento di funzioni comportanti specifiche responsabilità, al livello e alla qualità della prestazione professionale ed ai risultati conseguiti;

- Considerata la quantificazione delle risorse finanziarie stabilita dal CCNL 1994-1997, biennio economico 1994-1995, dal CCNL 1998-2001, biennio economico 1998-1999 e biennio 2000-2001, dal CCNL integrativo sottoscritto in data 8/01/2003 relativo al personale dell'Area dei professionisti e dell'Area medica del comparto EPNE in attuazione dell'art. 33 del CCNL 16/02/1999, dal CCNL 2002-2005, biennio economico 2002-2003 e biennio economico 2004-2005, dal CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-2009;
- Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto l'art. 1, commi 189 e 191 della legge 266/2005, "Legge Finanziaria 2006", come novellato dall'art. 67, comma 5, del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, relativo all'individuazione delle risorse finanziarie disponibili;
- Visto l'art. 67 del d.l. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n.133/2008, in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi;
- Visto l'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) relativo al contenimento delle spesa in materia di pubblico impiego;
- Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 12 del 15 aprile 2011, di applicazione dell'art. 9 del d.l. del 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell' 8 maggio 2015.
- Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, ove si raccomanda che il Fondo per la contrattazione integrativa venga costituito con uno specifico atto dell'Amministrazione,

teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo, in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti;

- Visto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75;
- Visto l'art. 89 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2016-2018 del 9 marzo 2020;
- Visto l'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla competente Direzione centrale Risorse umane;

#### DETERMINA

la costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei professionisti, per l'anno 2022, con le modalità e gli importi di seguito indicati.

La quantificazione delle risorse finanziarie destinate al trattamento economico accessorio per l'anno 2022, è effettuata in ossequio al comma 456, articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014), nonché al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che ha previsto: *"..... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato".*

Le risorse disponibili, determinate al netto dei risparmi strutturali ex articolo 1 comma 456 della legge n. 147/2013 di euro 2.539.136,08, sono pari ad euro 21.493.143,42.

Poiché tale somma è superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, il totale delle risorse da destinare al fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2022 è stato ricondotto, ai sensi dell'art. 23,

comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al predetto valore determinato per l'anno 2016, pari ad euro 19.486.942,44 e incrementato, in applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, delle risorse previste dall'art. 89 c.1 del citato CCNL 2016-2018 pari ad euro 931.469,03.

Pertanto il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei professionisti per l'anno 2022 ammonta complessivamente ad euro 20.418.411,47, come specificato nella tabella che segue:

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>2022</b>
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art1 c189 l266/05) – risorse storiche	11.786.962,89
Incrementi ccnl 02-03 (artt. 99 c. 4 - 101 c. 2)	867.454,67
Incrementi ccnl 04-05 (art. 12 c. 1)	650.077,95
Incrementi ccnl 06-07 (art. 39 c.1)	1.407.237,03
Incrementi ccnl 08-09 (art. 10 c.1)	709.212,25
Incrementi ccnl 2016-2018 (art. 89 c.1)	931.469,03
Ria Personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	2.342.027,24
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (ex DPR 28/4/2006)	1.508.614,03
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>	<b>20.203.055,09</b>
<b>Risorse variabili</b>	
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 42 comma 2 lett. f)	3.810.074,11
Ria pers.cessato rateo anno cess. (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	19.150,30
<b>Totale Risorse Variabili</b>	<b>3.829.224,41</b>
<b>TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI</b>	<b>24.032.279,50</b>
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-623.021,76
Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010	-1.916.114,32
<b>Totale risparmi strutturali</b>	<b>-2.539.136,08</b>
<b>Totale risorse disponibili</b>	<b>21.493.143,42</b>
<b>Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016</b>	<b>19.486.942,44</b>
<b>Incremento ex art. 89 c. 1 Ccnl Funzioni centrali 2016/2018 (1,88% monte salari 2015)</b>	<b>931.469,03</b>
<b>Totale risorse destinate al Fondo di competenza 2022</b>	<b>20.418.411,47</b>

Vincenzo Caridi



**DETERMINAZIONE N. 213 del 5 ottobre 2023**

OGGETTO: Rimodulazione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei Professionisti anno 2022, costituito con determinazione del Direttore generale n. 65 del 12 aprile 2022.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto legislativo del 30 giugno 1994 n. 479;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

**Visto** il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 febbraio 2022 con il quale il dott. Vincenzo Caridi è stato nominato Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione del Commissario straordinario n. 49 del 14 settembre 2023;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

**Visto** l'art. 88 del CCNL 1994-1997 relativo all'Area della Dirigenza e delle specifiche tipologie professionali sottoscritto in data 11/10/1996, che, nel definire il fondo per la retribuzione accessoria dei professionisti, prevede che presso ogni ente dotato di professionisti è costituito un Fondo, a valere sulle risorse annualmente precostituite, per la corresponsione di trattamenti economici accessori correlati allo svolgimento di funzioni comportanti specifiche responsabilità, al livello e alla qualità della prestazione professionale ed ai risultati conseguiti;

**Considerata** la quantificazione delle risorse finanziarie stabilita dal CCNL 1994-1997, biennio economico 1994-1995, dal CCNL 1998-2001, biennio economico 1998-1999 e biennio 2000-2001, dal CCNL integrativo sottoscritto in data 8/01/2003 relativo al personale dell'Area dei professionisti e dell'Area medica del comparto EPNE in attuazione dell'art. 33 del CCNL 16/02/1999, dal CCNL 2002-2005, biennio economico 2002-

2003 e biennio economico 2004-2005, dal CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-2009;

**Visto** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**Visto** l'art. 1, commi 189 e 191 della legge 266/2005, "Legge Finanziaria 2006", come novellato dall'art. 67, comma 5, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, relativo all'individuazione delle risorse finanziarie disponibili;

**Visto** l'art. 67 del d.l. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n.133/2008, in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi;

**Visto** l'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) relativo al contenimento delle spesa in materia di pubblico impiego;

**Vista** la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 12 del 15 aprile 2011, di applicazione dell'art. 9 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

**Vista** la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell' 8 maggio 2015.

**Vista** la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 che conferma che il Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo, in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti;

**Visto** l'art. 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75;

**Visto** l'art. 89 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2016-2018 del 9 marzo 2020;

**Visto** l'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

**Visto** l'art. 1, commi da 103 a 114, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

**Vista** la determinazione del Direttore generale n. 65 del 12 aprile 2022, relativa alla quantificazione del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei professionisti per l'anno 2022;



**Considerata** l'indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, fornita nell'ambito della procedura di certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D. lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, - a seguito della sottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo del personale delle aree per gli anni 2022-2023 - con nota n. 223920 del 6 settembre 2023, con la quale viene stabilito che gli importi di trattamento accessorio del personale INPGI trasferito all'Inps, individuati dalla relazione tecnica al D.M. 17 ottobre 2022, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 110, della legge n. 234/2021, possano essere imputati a titolo di risorse aggiuntive al fondo per il trattamento economico accessorio del corrispondente personale dipendente;

**Considerato**, quindi, che la quantificazione del Fondo in argomento, di cui alla predetta determinazione del Direttore generale n. 65 del 12 aprile 2022, va rimodulata secondo la predetta indicazione con riferimento al trasferimento della funzione di gestione sostitutiva e del relativo personale da Inpgi a Inps;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla competente Direzione centrale Risorse umane

#### **DETERMINA**

- di rimodulare l'importo del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei professionisti per l'anno 2022, che nella citata determinazione n. 65/2022 ammontava ad euro 20.418.411,47, con le modalità e gli importi di seguito indicati.

La quantificazione delle risorse finanziarie destinate al trattamento economico accessorio per l'anno 2022, è effettuata in ossequio al comma 456, articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014), nonché al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che ha previsto: *"..... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*.

Le risorse disponibili, determinate al netto dei risparmi strutturali ex articolo 1 comma 456 della legge n. 147/2013 di euro 2.539.136,08, sono pari ad euro 21.493.143,42.

Poiché tale somma è superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, il totale delle risorse da destinare al fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2022 è stato ricondotto, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al predetto valore determinato per l'anno 2016, pari ad euro 19.486.942,44 e incrementato, in applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dalle seguenti risorse:

- ex art. 89 c.1 del citato CCNL 2016-2018 pari ad euro 931.469,03;
- risorse trasferite in applicazione dell'art. 1, commi da 103 a 114, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota n. 223920 del 6 settembre 2023 richiamata in premessa, pari a un importo di euro 22.979,08 corrispondente alla quota parte di trattamento accessorio calcolata per 7 professionisti con decorrenza 14 novembre 2022;

Pertanto il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei professionisti per l'anno 2022 ammonta complessivamente ad euro 20.441.390,55 come specificato nella tabella che segue:

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>2022</b>
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art1 c189 l266/05) – risorse storiche	11.786.962,89
Incrementi ccnl 02-03 (artt. 99 c. 4 - 101 c. 2)	867.454,67
Incrementi ccnl 04-05 (art. 12 c. 1)	650.077,95
Incrementi ccnl 06-07 (art. 39 c.1)	1.407.237,03
Incrementi ccnl 08-09 (art. 10 c.1)	709.212,25
Incrementi ccnl 2016-2018 (art. 89 c.1)	931.469,03
Ria Personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	2.342.027,24
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (ex DPR 28/4/2006)	1.508.614,03
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>	<b>20.203.055,09</b>
<b>Risorse variabili</b>	
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 42 comma 2 lett. f)	3.810.074,11
Ria pers.cessato rateo anno cess. (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	19.150,30
<b>Totale Risorse Variabili</b>	<b>3.829.224,41</b>
<b>TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI</b>	<b>24.032.279,50</b>
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-623.021,76
Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010	-1.916.114,32
<b>Totale risparmi strutturali</b>	<b>-2.539.136,08</b>
<b>Totale risorse disponibili</b>	<b>21.493.143,42</b>
<b>Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016</b>	<b>19.486.942,44</b>



<b>Incremento ex art. 89 c. 1 Ccnl Funzioni centrali 2016/2018 (1,88% monte salari 2015)</b>	<b>931.469,03</b>
n. 7 unità personale INPGI trasferito ex art. 1, commi 103_108 L. 234/2021 dal 14/11/2022	<b>22.979,08</b>
<b>Totale risorse destinate al Fondo di competenza 2022</b>	<b>20.441.390,55</b>

Vincenzo Caridi

Firmato digitalmente da

**Vincenzo Caridi**

C = IT

Data e ora della firma:  
05/10/2023 13:07:57

## Personale cessato dal servizio nell'anno 2021

	Posizione conomica	Data cessazione	Ria-importo mensile	Rateo anno 2021	Annualità 2021
1	LEG.1L	01/05/2021	36,43	315,73	473,59
2	LEG.2L	01/08/2021	146,69	794,57	1.906,97
3	LEG.2L	01/09/2021	204,75	887,25	2.661,75
4	LEG.2L	01/06/2021	209,79	1.590,91	2.727,27
5	LEG.2L	28/04/2021	209,79	1.818,18	2.727,27
6	LEG.2L	01/02/2021	209,79	2.500,00	2.727,27
7	LEG.2L	01/03/2021	364,27	3.946,26	4.735,51
8	ST.ATT.1L.	01/06/2021	52,17	395,62	678,21
9	ST.ATT.2L.	01/07/2021	375,35	2.439,78	4.879,55
10	ST.ATT.2L.	01/11/2021	395,13	856,12	5.136,69
11	TEC.ED.1L.	01/05/2021	167,64	1.452,88	2.179,32
12	TEC.ED.1L.	01/07/2021	173,6	1.128,40	2.256,80
13	TEC.ED.2L.	01/12/2021	107,6	116,57	1.398,80
14	TEC.ED.2L.	01/08/2021	167,64	908,05	2.179,32
<b>Totale</b>				<b>19.150,30</b>	<b>36.668,32</b>
<b>Totale complessivo</b>					<b>55.818,62</b>